

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

➔ CASI PARTICOLARI



I CONIUGI SEPARATI

Paga l'imposta il coniuge che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta essere assegnatario dell'immobile. In tal caso, se l'immobile assegnato costituisce abitazione principale, potrà essere applicata la specifica aliquota, operata la detrazione di euro 200,00 ed eventualmente aggiunta la detrazione spettante per i figli sotto i 26 anni (dimoranti e residenti con il coniuge assegnatario). Questa fattispecie è assoggettata all'onere di presentazione al Comune entro il 31/12/2012 di una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale.



GLI ANZIANI RICOVERATI PERMANENTEMENTE

L'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, usufruisce del medesimo regime impositivo dell'abitazione principale (aliquota e detrazione) a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi. Questa fattispecie è assoggettata all'onere di presentazione al Comune entro il 31/12/2012 di una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale.



GLI IMMOBILI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA

Alle unità immobiliari di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si applica la detrazione d'imposta di euro 200,00. Non si applica invece l'aliquota prevista per l'abitazione principale, ma quella ordinaria.



GLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO STORICO/ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004) la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50%.



GLI IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. Per maggiori particolari sulla definizione di inagibilità/inabitabilità ai fini IMU fare riferimento all'art. 7, commi 3 e seguenti, del Regolamento comunale IMU. Il mancato allacciamento o il rifacimento di impianti (gas, luce, acqua, fognature) non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità.



LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (Art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998)

Questa fattispecie è assoggettata all'onere di presentazione al Comune entro il 31/12/2012 di una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale.

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

➔ CASI PARTICOLARI



LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A GENITORI, FIGLI O PARENTI

Per l'IMU la legge non prevede la possibilità da parte dei comuni di assimilare all'abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a parenti, di qualunque grado. Pertanto l'imposta deve essere pagata applicando l'aliquota ordinaria.



GLI IMMOBILI POSTI SUL CONFINE COMUNALE

Agli immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune, si applica l'aliquota dell'abitazione principale, con l'esclusione della relativa detrazione d'imposta.



I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'A.I.R.E.

Per l'abitazione posseduta nel Comune di Firenze a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione, l'IMU deve essere calcolata applicando l'aliquota ordinaria.